COLDIRETTI

AREA AZIONE SINDACALE

Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (decreto-legge "ristori-*quater*") contenente "*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"

***Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP* – Articolo 1**

L'articolo 1, comma 1, dispone per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020.

Tuttavia, con riferimento ai soggetti elencati qui di seguito il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2021 ed il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP è effettuato entro tale data in un'unica rata senza applicazione di sanzioni e interessi:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (comma 3);
- esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto decreto-legge "ristori-*bis*"), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 149 (cosiddette "zone rosse"), a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (comma 4);
- esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate, come individuate

alla medesima data del 26 novembre 2020, con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del citato DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del citato decreto-legge "ristori-*bis*" (cosiddette "zone arancioni"), a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (comma 4).

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto-legge "agosto"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 6 del citato decreto-legge "ristori-*bis*", che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che:

- l'articolo 98 del decreto-legge "agosto" ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, del DPCM 27 giugno 2020. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- l'articolo 6 del decreto-legge "ristori *bis*" ha disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale individuati dal citato articolo 98 del decreto-legge "agosto" e che:
  - operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto decreto-legge "ristori"), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge "ristori-*bis*", e nell'Allegato 2 al medesimo decreto-legge e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle citate "zone rosse";
  - esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle citate "zone arancioni".

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Infine, il comma 6 dell'articolo 1 in esame modifica l'articolo 42-*bis* del decreto-legge "agosto", prorogando al 30 aprile 2021 il termine, prima fissato al 30 novembre 2020, per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa dell'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (cosiddetto decreto-legge "rilancio") convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

***Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre* – Articolo 2**

Il comma 1 dell'articolo 2 dispone la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi che scadono nel mese di dicembre 2020 per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

In particolare, sono sospesi i termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- dell'imposta sul valore aggiunto;
- dei contributi previdenziali e assistenziali.

I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno iniziato l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019 (comma 2);
- che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (comma 3);
- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle citate "zone rosse" e "zone arancioni", a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (comma 3);
- che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto-legge "ristori-*bis*" a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (comma 3);
- che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle citate "zone rosse", a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (comma 3).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

***Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap* – Articolo 3**

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.

***Proroga termini definizioni agevolate* – Articolo 4**

L'articolo 4 modifica l'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto-legge "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo la proroga al 1° marzo 2021 - in luogo del 10 dicembre 2020 - del termine per il versamento integrale delle rate non versate, versate per un importo insufficiente o versate tardivamente per la definizione agevolata di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

***Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge "ristori" ad ulteriori attività economiche* – Articolo 6**

L'articolo 6 riconosce il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge "ristori", anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto-legge in commento.

***Individuazione dei soggetti esentati dal versamento della seconda rata IMU* – Articolo 8**

L'articolo 8 modifica l'ambito soggettivo di applicazione delle seguenti disposizioni: articolo 177, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge "rilancio"; articolo 78, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*), del decreto-legge "agosto"; articolo 9, comma 1, del decreto-legge "rilancio"; articolo 5, comma 1, del decreto-legge "ristori-*bis*". Per l'analisi delle norme appena richiamate si rinvia alla lettura delle relative note di commento della scrivente Area.

La modifica prevede, in particolare, che le suddette disposizioni si applicano a tutti i soggetti tenuti al pagamento dell'IMU, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano al contempo gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni nonché proprietari ovvero titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie degli immobili adibiti alle attività in parola.

***Modifiche all'articolo 58 del decreto legge "agosto"* – Articolo 21**

L'articolo 21 introduce alcune modifiche all'articolo 58 del decreto legge "agosto" recante disposizioni in tema di "Fondo per la filiera della ristorazione".

In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo in commento rimodula le risorse allocate nel predetto Fondo e destinate al cosiddetto "bonus ristorazione", inizialmente finanziato con 600 milioni di euro per il 2020. In particolare, la norma prevede che il suddetto Fondo abbia una dotazione di 250 milioni di euro per il 2020 e di 200 milioni di euro per il 2021. La medesima lettera a) specifica, peraltro, che i 200 milioni di euro per il 2021 concorrono al finanziamento delle istanze di contributo presentate per l'anno 2020 entro il 15 dicembre p.v., anche alla luce dell'ampliamento dell'ambito soggettivo come di seguito illustrato.

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo in commento modifica la platea dei beneficiari del "*bonus* ristorazione". In particolare, non è più previsto il riferimento al "codice ATECO prevalente" per le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (56.10.12). A tale ultimo proposito, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aveva già chiarito con un'apposita *faq* pubblicata sul "Portale della Ristorazione" che possono accedere al "*bonus* ristorazione" gli agriturismi che svolgono "*attività di ristorazione in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola*".

La medesima lettera *b*) estende la possibilità di fruire del "*bonus* ristorazione" agli agriturismi con codice ATECO 55.20.52, che identifica le "attività di alloggio connesse alle aziende agricole", ed ai soggetti esercenti ittiturismo che, ai soli fini della presentazione delle istanze di contributo, devono indicare il codice ATECO 56.10.12.